

DELIBERA N. 293/13/CONS
DEFINIZIONE DELLO STANDARD CONCERNENTE LA PREVALENTE
VOCAZIONE TURISTICA AI FINI DELLA RIMODULAZIONE GIORNALIERA
ED ORARIA DEGLI UFFICI POSTALI NEL PERIODO ESTIVO

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, n. 97, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 6;

VISTO il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare, l'art. 21, che conferisce a questa Autorità i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 sopra richiamato;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 261/1999, ai sensi del quale "*È assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane (...)*", nonché l'art. 3, comma 5, lett. b), che stabilisce che "*il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno*";

VISTO, altresì, l'art.12 del citato decreto legislativo, che, al comma 1, prevede che "*L'Autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito e alla regolarità ed affidabilità dei servizi (...)*";

CONSIDERATO che, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 261/99, e, in particolare, la regolarità ed affidabilità del servizio, come previsto dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo, è necessario prevedere, anche durante il periodo estivo, standard minimi di qualità in materia di affidabilità e regolarità del servizio svolto dagli uffici postali;

VISTO l'art. 2, comma 4, lett. c), del già citato decreto legislativo, che consente all'Autorità di adottare *“provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'art. 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio”*;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 giugno 2007, per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2007;

VISTO il decreto del Ministero per lo sviluppo economico recante *“Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 7 ottobre 2008;

VISTO il Contratto di Programma 2009-2011 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane s.p.a., approvato con legge 12 novembre 2011, n.183;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale 22 giugno 2007, in base al quale : *“Nessuna riduzione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può essere applicata ai Comuni a prevalente vocazione turistica. Per tali Comuni è concordato con i Sindaci interessati un eventuale ampliamento dell'orario di apertura degli uffici postali, nel caso di un incremento pari almeno al 25% della popolazione effettivamente presente sul territorio durante il periodo estivo e in relazione alla domanda di traffico”*;

TENUTO CONTO, che l'art. 2, comma 8, secondo periodo, del Contratto di programma 2009-2011, ha previsto che *“in ragione delle obiettive difficoltà riscontrate in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 28 giugno 2007, i vincoli richiamati nella menzionata disposizione saranno oggetto di revisione da parte dell'Autorità”*;

CONSIDERATO che, con riferimento agli interventi di rimodulazione giornaliera ed oraria, operati dalla società fornitrice del servizio universale nello scorso periodo estivo (15 giugno – 15 settembre 2012), sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di Comuni qualificati come a *“prevalente vocazione turistica”*;

CONSIDERATO che, ai fini delle rimodulazioni orarie degli uffici postali durante il periodo estivo, l'attuale qualificazione di un Comune come a *“prevalente vocazione turistica”* non è elemento di per sé idoneo a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio universale, e che la stessa qualificazione, proprio perché parametrata alla potenzialità, in termini di attrazione turistica, di un determinato

Comune, non appare da sola rappresentativa delle effettive e reali esigenze dell'utenza che si possono riscontrare durante il periodo estivo;

CONSIDERATO che appare ragionevole prevedere, accanto al criterio della vocazione turistica, criteri oggettivi, agevolmente verificabili, quali l'effettiva ricettività turistica nonché l'invarianza o l'aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi dell'anno;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

VISTA la delibera n. 143/13/CONS del 20 febbraio 2013, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio volto a valutare la possibilità di introdurre, accanto al criterio della vocazione turistica, quelli sopra indicati della effettiva ricettività turistica e dell'invarianza o aumento delle operazioni postali;

VISTE le osservazioni pervenute dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito, ANCI), dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (di seguito, CNCU) e da Poste Italiane s.p.a.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il quadro generale di riferimento

Con decreto ministeriale 28 giugno 2007 (c.d. decreto "Gentiloni") sono stati introdotti alcuni standard di qualità in materia di affidabilità e regolarità del servizio svolto dagli uffici postali anche nel periodo estivo.

Il decreto impone a Poste Italiane di presentare - entro il 30 aprile di ogni anno - un piano contenente tutti gli interventi di chiusura e di ridefinizione degli orari di apertura giornaliera degli uffici postali.

Gli standard minimi di servizio previsti dal decreto 28 giugno 2007 sono i seguenti:

a) nessuna rideterminazione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può essere applicata nel caso di uffici postali che sono presidio unico nel territorio di Comuni la cui popolazione è uguale o inferiore a 5.000 abitanti;

b) nessun provvedimento di limitazione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può essere adottato qualora il più vicino ufficio postale regolarmente aperto si trovi ad una distanza superiore a 10 km dai confini comunali e manchino adeguati collegamenti di trasporto pubblico;

c) nessun provvedimento di rimodulazione giornaliera ed oraria può comportare aperture inferiori a 3 giorni a settimana e a 18 ore settimanali;

d) nessuna riduzione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può essere applicata ai Comuni a “prevalente vocazione turistica”. Per tali Comuni è concordato con i Sindaci interessati un eventuale ampliamento dell’orario di apertura degli uffici postali, nel caso di un incremento pari almeno al 25% della popolazione effettivamente presente sul territorio durante il periodo estivo e in relazione alla domanda di traffico.

Nell’applicazione del parametro di cui alla lettera d) sopra riportato sono state riscontrate difficoltà applicative, in considerazione dei criteri non omogenei con i quali è attribuita la qualificazione di Comune a vocazione turistica, criteri che non risultano essere direttamente correlati alle reali esigenze degli utenti dei servizi postali nel periodo estivo.

La difficoltà di applicare il criterio della “prevalente vocazione turistica” è stata rilevata sin dalla prima applicazione del D.M. 28 giugno 2007. Ciò trova conferma nella circostanza che già il Contratto di programma per il 2009-2011, all’articolo 2, comma 8, ha previsto che *“in ragione delle oggettive difficoltà riscontrate in sede di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 28 giugno 2007 [prevalente vocazione turistica] i vincoli richiamati nella menzionata disposizione saranno oggetto di revisione da parte dell’Autorità”*.

Il successivo comma 9, del medesimo articolo del Contratto di programma, ha altresì previsto che *“I decreti ministeriali 28 giugno 2007 e 7 ottobre 2008 devono intendersi modificati – come da disposizione del presente contratto – con esclusivo riferimento ai seguenti articoli:*

- *art. 2 comma 1, lett. d) del D.M. 28 giugno 2007*
- *art. 3 comma 2 D.M. 7 ottobre 2008.*
- *Le restanti parti dei decreti sopra menzionati restano invariate”*.

Nonostante la formulazione non del tutto chiara, dal combinato disposto delle previsioni sopra riportate (art. 2, commi 8 e 9, del Contratto di programma) si ricava che all’Autorità è stato attribuito il potere di rivedere, modificandola o integrandola, la previsione di cui all’art. 2 comma 1, lett. d) del D.M. 28 giugno 2007.

2. L’attività istruttoria

Alla luce del quadro normativo sopra sintetizzato, al fine di garantire al massimo l’utenza in termini di affidabilità e regolarità del servizio nel periodo estivo, con la delibera n. 143/13/CONS è stato avviato un procedimento istruttorio volto a valutare la possibilità di introdurre, ai fini delle rimodulazioni giornaliere ed orarie degli uffici postali, accanto a quello della “prevalente vocazione turistica”, i criteri, rispettivamente, della effettiva ricettività turistica - da intendersi come rapporto tra numero di posti letto disponibili e popolazione residente nei Comuni interessati, sulla

base di dati oggettivi - e dell'invarianza o dell'aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi sulla base dei dati registrati nell'anno precedente.

Tali criteri non sostituirebbero ma si aggiungerebbero a quello della "prevalente vocazione turistica", già previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2007.

Il criterio della "prevalente vocazione turistica" si è, infatti, rivelato non significativo e soprattutto non sufficientemente rappresentativo delle effettive e reali esigenze dell'utenza che si possono riscontrare durante il periodo estivo.

E' ben noto, infatti, che la nozione di vocazione turistica è stata spesso intesa in senso ampio, fino a ricomprendere, ad esempio, tutti i capoluoghi di provincia o, indistintamente, tutti i Comuni situati in prossimità della fascia costiera. Inoltre, la qualificazione di cui si tratta è spesso attribuita per finalità non coincidenti con l'esigenza di fissare standard minimi di fruibilità degli uffici postali anche nei mesi estivi. La "prevalente vocazione turistica", ad esempio, è una qualificazione che rileva ai fini della ripartizione dei fondi per lo sviluppo: finalità quindi promozionale e di crescita dell'economia in un dato contesto territoriale, non certo correlata alle reali esigenze degli utenti dei servizi postali nel periodo estivo.

3. Gli esiti della consultazione pubblica e le valutazioni dell'Autorità

Si riportano, in sintesi, le osservazioni espresse dai tre soggetti intervenuti all'istruttoria aperta con la delibera n. 143/13/CONS (ANCI, CNCU e Poste Italiane) e le valutazioni conclusive dell'Autorità, raggruppate in relazione ai criteri proposti attraverso la consultazione: (i) l'effettiva ricettività turistica; (ii) l'invarianza o l'aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi sulla base dei dati registrati nell'anno precedente.

Si osserva, in via preliminare, che le parti intervenute nel procedimento hanno riconosciuto che non esiste un criterio omogeneo in base al quale le singole Regioni attribuiscono la qualificazione di Comune a "prevalente vocazione turistica" e hanno espresso apprezzamento per la proposta di intervento dell'Autorità.

3.1 Criterio dell'effettiva ricettività turistica

A) La proposta a consultazione pubblica

Il primo criterio messo a consultazione riguarda l'effettiva ricettività turistica, da intendersi come rapporto tra numero di posti letto disponibili e popolazione residente nei Comuni interessati, sulla base di dati oggettivi (ad esempio, dati ISTAT).

B) La posizione delle parti

Per quanto riguarda l'effettiva ricettività turistica, ANCI ha affermato che tale criterio appare ben determinato ed esaustivo per i Comuni "tipicamente turistici", ma

che lo stesso risulta inadeguato per numerosi Comuni di piccola dimensione e di più ridotta attività economica, nei quali durante la stagione estiva si manifesta un aumento delle presenze a causa dell'esistenza delle c.d. "seconde case" e del turismo escursionistico.

A tal riguardo ANCI ha chiesto espressamente di integrare il criterio in argomento al fine di includere tra le strutture ricettive anche la "ricettività" assicurata dalle "seconde case".

ANCI, con specifico riferimento al criterio di cui al secondo capoverso della lettera d) dell'art. 2, comma 1, del D.M. 28 giugno 2007, in base al quale i sindaci possono concordare eventualmente con Poste Italiane un ampliamento dell'orario di apertura degli uffici postali, ha segnalato la necessità di rafforzare il confronto con le istituzioni locali interessate dai singoli interventi di rimodulazione.

In relazione al criterio in esame, Poste Italiane ha proposto all'Autorità di calcolare l'indice di effettiva ricettività turistica - strutturato nella proposta messa a consultazione come rapporto tra posti letto disponibili e popolazione residente - utilizzando, rispettivamente, dati ISTAT sulla consistenza delle strutture ricettive, riferiti all'anno 2010, rilevati attraverso l'indagine sulla "Capacità degli esercizi ricettivi" e facendo altresì riferimento agli ultimi dati pubblicati sulla popolazione residente, ossia quelli del censimento 2011.

Sulla base di tali dati Poste Italiane ha prospettato all'Autorità i seguenti possibili scenari, ritenuti significativi ai fini dell'applicazione degli standard di rimodulazione:

- un rapporto tra posti letto disponibili e popolazione residente superiore al 30%, individuando così 831 Comuni;
- un rapporto tra posti letto disponibili e popolazione residente superiore al 25%, individuando così 955 Comuni.

Applicando ad ogni ufficio postale situato nei Comuni così individuati il criterio dell'invarianza o aumento di produzione postale nel periodo estivo, rispetto ai restanti mesi dell'anno, sulla base dei dati registrati nell'anno precedente, Poste Italiane individua gli uffici postali sui quali non sarebbe consentito operare alcuna rimodulazione degli orari durante il periodo estivo.

Poste Italiane ha poi sollevato un problema di carattere operativo derivante dalla difficoltà di reperire autonomamente le delibere regionali con le quali è attribuita ai singoli Comuni la qualifica di "prevalente vocazione turistica". A tal proposito suggerisce l'introduzione di un termine entro il quale i Comuni interessati, anche attraverso l'ANCI o l'Autorità, siano tenuti alla trasmissione delle stesse, eventualmente istituendo un apposito elenco presso l'ANCI.

C) Le valutazioni dell'Autorità

L'Autorità condivide la proposta di Poste Italiane di utilizzare i dati ufficiali diffusi dall'ISTAT sulla consistenza delle strutture ricettive e sulla popolazione residente, per il calcolo dell'indice dell'effettiva ricettività turistica, in virtù dell'obiettività ed affidabilità di tali dati. In particolare, riguardo al primo indicatore, l'Autorità osserva che l'indagine ISTAT sulla "Capacità degli esercizi ricettivi", oltre ad essere conforme alla direttiva Comunitaria 1995/57/CE, è un'indagine censuaria condotta proprio con l'obiettivo di misurare la consistenza annuale degli esercizi alberghieri, degli esercizi complementari (campeggi, villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, altri esercizi ricettivi) e dei *bed and breakfast*. A tal fine l'ISTAT rileva annualmente, a livello di singolo Comune, con riferimento alle strutture alberghiere, il numero degli esercizi, dei letti, delle camere e dei bagni e, per le altre strutture, solo il numero degli esercizi e dei posti letto.

Pertanto, in merito a quanto sostenuto da ANCI circa l'inadeguatezza del criterio in esame rispetto al problema più specifico derivante dalla presenza, nei Comuni con spiccate attitudini turistiche, di "seconde case", l'Autorità evidenzia che nell'indicatore ISTAT sopra evidenziato sarebbe escluso il solo dato relativo agli immobili all'interno di un determinato territorio comunale non gestiti in forma imprenditoriale¹.

Si osserva, tuttavia, che tale dato è difficilmente rilevabile, non potendosi agevolmente determinare il numero di posti letto disponibili per ciascuna "seconda casa". Peraltro, i dati ISTAT su cui dovrà essere calcolato il criterio della effettiva ricettività turistica già includono, come già detto, le seconde case consistenti negli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale e le c.d. case vacanze.

Pertanto, l'integrazione del criterio in esame con il numero delle "seconde case", non appare, almeno nella sua integralità, una soluzione percorribile.

Si osserva, infine, che i criteri proposti, in particolare quello correlato al traffico postale, sono sufficientemente ancorati alla situazione concreta e possono considerarsi adeguati alla finalità di tutelare l'utenza in ordine alla affidabilità e regolarità del servizio postale nel periodo estivo. Non è poi da escludersi, in un

¹ A tal riguardo si osserva che, nel glossario ISTAT relativo all'indagine, gli alloggi e le case per ferie sono così definiti:

- Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale: le camere, le case e gli appartamenti per vacanze, gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative ammobiliate per uso turistico, i *residence*. Tali strutture collettive si contraddistinguono per essere gestite da un'amministrazione unica commerciale e date in fitto per uso turistico.
- Case e appartamenti per vacanze: immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

momento successivo, che il criterio in esame possa essere ulteriormente affinato così da tenere conto della recettività delle “seconde case”.

Per quanto attiene al turismo escursionistico, si ritiene che esso, proprio in virtù del carattere transitorio, non possa incidere in modo significativo sull’attività postale fatta registrare in un determinato Comune nel periodo estivo.

Quanto alla richiesta dell’ANCI di un rafforzamento del confronto tra istituzioni locali e Poste Italiane in merito ai singoli interventi di rimodulazione estiva, l’Autorità condivide tale osservazione e ritiene opportuno prevedere che le decisioni di Poste Italiane di modificare gli orari di apertura degli uffici postali siano tempestivamente comunicate ai Sindaci dei Comuni interessati, e comunque almeno dieci giorni prima della loro attuazione.

Per ciò che concerne la misura percentuale da assumere quale valore indicativo per individuare l’effettiva ricettività turistica (misura percentuale riferita al rapporto tra posti letto disponibili e popolazione residente), l’Autorità, valutate le proposte di Poste Italiane, ritiene opportuno fissare il rapporto tra posti letto disponibili e popolazione residente nella percentuale del 20%, misura che consente ragionevolmente di tenere conto anche dell’incidenza del fenomeno delle “seconde case”, già trattato in precedenza.

Con riguardo alla richiesta di Poste Italiane di introdurre uno specifico obbligo in capo ai Comuni interessati di trasmettere ad ANCI, entro un determinato termine, le delibere regionali con le quali gli stessi sono qualificati come a “prevalente vocazione turistica”, si ritiene che non vi siano i presupposti per l’individuazione di un siffatto obbligo in capo ai Comuni. Tuttavia considerato che il dato relativo ai Comuni con “prevalente vocazione turistica” non è sempre agevolmente reperibile, si incoraggia la doverosa interlocuzione di Poste Italiane con le Regioni e gli Enti locali.

3.2 Criterio dell’invarianza o dell’aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi sulla base dei dati registrati nell’anno precedente

D) La proposta a consultazione pubblica

Il secondo criterio messo a consultazione riguarda l’invarianza o l’aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi, sulla base dei dati registrati nell’anno precedente.

E) Le posizioni delle parti

In merito all’utilizzo di tale criterio Poste Italiane, ANCI e CNCU non hanno rilevato alcuna criticità.

Poste, applicando ad ogni ufficio postale situato nei Comuni per i quali l'indice di effettiva ricettività turistica è superiore al 30% o al 25% il criterio dell'invarianza o dell'aumento di produzione postale nel periodo estivo, rispetto ai restanti mesi dell'anno, sulla base dei dati registrati nell'anno precedente, ha individuato rispettivamente 566 e 649 uffici postali sui quali non sarebbe consentito operare alcuna rimodulazione degli orari durante il periodo estivo.

F) Le valutazioni dell'Autorità

Dal momento che l'Autorità ha ritenuto opportuno fissare il rapporto tra posti letto disponibili e popolazione residente nella percentuale del 20%, Poste Italiane, applicando ad ogni ufficio postale situato in uno dei 1117 Comuni così individuati il criterio dell'invarianza o dell'aumento di produzione postale nel periodo estivo, rispetto ai restanti mesi dell'anno, sulla base dei dati registrati nell'anno precedente, individua gli uffici postali sui quali non è consentito operare alcuna rimodulazione degli orari durante il periodo estivo.

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di rimodulazione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 28 giugno 2007, il criterio della "prevalente vocazione turistica" è integrato dai seguenti criteri oggettivi da applicarsi cumulativamente:

a) l'effettiva ricettività turistica da intendersi come il rapporto, pari almeno al 20%, tra i posti letto disponibili e la popolazione residente nei Comuni interessati, sulla base di dati diffusi dall'ISTAT relativi all'indagine sulla "Capacità degli esercizi ricettivi" ed alla popolazione residente;

b) l'invarianza o l'aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi sulla base dei dati registrati nell'anno precedente.

Articolo 2

1. Poste Italiane, anche sulla base dei criteri previsti dall'art. 1 della presente delibera, provvede a comunicare all'Autorità il piano, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 28 giugno 2007, nonché il report relativo all'applicazione del piano, di cui all'art. 4 del medesimo decreto ministeriale.

2. Poste Italiane comunica ai Sindaci dei Comuni interessati tempestivamente, e comunque almeno dieci giorni prima della loro attuazione, i provvedimenti di rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali.

3. Poste Italiane interloquisce con le Regioni e gli Enti locali competenti, nelle forme ritenute opportune, al fine di accertare il possesso da parte dei Comuni del requisito della “prevalente vocazione turistica”.

4. Il mancato rispetto da parte di Poste Italiane delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Maurizio Dècina

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci